

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI



Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/03/2024

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 29/9/2025

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, di seguito, per brevità, indicato come "ATO".

L'albo dei fornitori è lo strumento con cui ATO procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita nonché all'individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è il Servizio Bilancio e contabilità, Affari Generali e supporto agli organi istituzionali in seno ad ATO.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale di ATO, <https://atocittametropolitanadimilano.traspare.com>.

Gli scopi che ATO persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore di ATO nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di operatori economici idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per affidamento di beni servizi e forniture, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per affidamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche a ATO uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i).

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato da ATO nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli affidamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati.

La selezione dei fornitori è effettuata da ATO. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione dello stesso, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette a ATO l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ATO né vincola lo stesso a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3

Principi

ATO, nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4

Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale dell'Ufficio d'Ambito.

- ATO utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione delle Imprese qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le Imprese fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Imprese interessate secondo le modalità descritte nell'art. 5.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse dell'Ufficio d'Ambito e pertanto la scelta delle Imprese da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dell'Azienda Speciale.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette da ATO.
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, ATO procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- ATO si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Imprese che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

ART. 5

Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- procedure telematiche ATO, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, ATO si riserva di avvalersi in deroga anche di Imprese non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ATO, nelle ricerche di mercato volte all'acquisizione di preventivi, nel segnalare all'operatore economico non iscritto la presenza di un Albo Fornitori, lo invita ad iscriversi, inserendo nella missiva inviata gli opportuno rimando alla pagina dedicata all'Albo Fornitori.

Condizione indispensabile affinché l'Ufficio d'Ambito perfezioni l'affidamento dell'incarico ad un operatore economico non presente all'interno dell'Albo è l'iscrizione dello stesso, che deve essere effettuata all'atto dell'invio dell'offerta economica.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio di ATO, nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale.

ATO si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 7

Termini di presentazione delle istanze

Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo possono presentare la propria domanda di accreditamento senza limitazioni temporali, fatta salva la sussistenza dei requisiti richiesti in sede di registrazione alla piattaforma.

ART. 7bis

Modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le Imprese interessate potranno collegarsi al portale <https://atocittametropolitanadimilano.traspare.com>.

L'Impresa che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione, rendendo in tal modo la stessa di facile attivazione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

Il Wizard (procedura guidata) segnala, in sede di completamento della domanda di iscrizione, i documenti da caricare (documento di identità, visura camerale, eventuali certificazioni possedute, domanda firmata), il mancato caricamento di uno dei documenti obbligatori non permette all'operatore economico di proseguire nella procedura di iscrizione.

ATO fornisce anche, sul proprio sito istituzionale, vademecum operativi che mostrano, con immagini, le operazioni da effettuare per procedere all'iscrizione come utente e come operatore economico.

Tutta la procedura è di facile utilizzo ed è completamente informatizzata con segnalazione all'utente che intende iscriversi di eventuali anomalie nella compilazione della domanda che lo stesso potrà pertanto correggere.

I Professionisti dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di

quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

ATO si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese;

- La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'Ufficio d'Ambito, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
- Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dal Servizio Bilancio e contabilità, Affari Generali e supporto agli organi istituzionali in seno ad ATO, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti. ATO comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione ATO, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/1990 s.m.i., provvederà ad invitare gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando il termine di dieci giorni per provvedere. La comunicazione avverrà attraverso il sistema ovvero a mezzo PEC. Decorso tale termine, in difetto di riscontro, l'istanza di iscrizione non verrà motivatamente accolta, ciò non precluderà all'operatore economico di presentare nuovamente la propria candidatura.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., ATO verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale di ATO, visibile sul portale <https://atocittametropolitanadimilano.traspares.com>.

ART. 9

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

ATO, come di consueto, provvederà, durante il periodo della fornitura, ad eseguire il monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, riguarda, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla Impresa in sede di gara.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità della singola Impresa.

La Impresa iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

La Impresa iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso ATO è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Per gli operatori già iscritti, nel caso in cui uno o più documenti allegati alla domanda di iscrizione risultino scaduti e sia pertanto necessario aggiornarli, l'operatore economico verrà avvisato automaticamente per il tramite della piattaforma grazie all'inoltro di una comunicazione a mezzo PEC.

In queste condizioni, il profilo dell'Impresa/professionista viene momentaneamente disattivato sino a quando non è eseguito l'aggiornamento richiesto e pertanto l'operatore economico non potrà partecipare ad eventuali ricerche/indagini/gare indette da ATO fino a quando non avrà provveduto.

L'Impresa/professionista dovrà esclusivamente ricaricare il documento richiesto dalla piattaforma al fine di regolarizzare la propria posizione. Il sistema segnala in maniera precisa il documento mancante (ad titolo esemplificativo e non esaustivo, visura camerale scaduta).

In ogni momento, ATO qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle Imprese iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità

economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

Il Servizio Bilancio e contabilità, Affari Generali e supporto agli organi istituzionali in seno ad ATO può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito;
- è comunicato al fornitore interessato, dando un termine di 10 giorni per la trasmissione di eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, o in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione/sospensione si intende definitiva;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.
- L'impresa/Professionista potrà richiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo in caso di risoluzione dei problemi che ne abbiano comportato la cancellazione.

ART. 13

Trattamento dati personali

ATO garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 14

Avvertenze

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

ATO non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 15
Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Milano.

ART. 16
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

ART. 18
Norme transitorie

All'entrata in vigore del presente Regolamento il precedente Albo Fornitori si intende abrogato, così come pure disapplicato il Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo fornitori attualmente in vigore

Gli operatori economici già iscritti al precedente Albo verranno invitati a presentare la propria candidatura secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Medesimo invito verrà altresì rivolto ai Professionisti che sino ad oggi hanno collaborato con ATO.

ART. 19
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di ATO.